

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 dicembre 2018, n. 220 DLgs 152/06 e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. **Procedura di modifica dell’Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi dell’art 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi e Procedura di Valutazione preliminare di cui all’art. 6, c.9 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per il “progetto di installazione impianto di trattamento fumi, composto da una nuova unità di filtrazione elettrostatica DeSOx e depolverizzatore, ad integrazione del modulo di abbattimento composti azotati DeNOx, e installazione di sistema SME” per l’impianto IPPC 3.3. Proponente: Vetriere Meridionali S.p.a.**

IL DIRIGENTE della sezione Autorizzazioni Ambientali

sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dai Responsabili del Procedimento di VIA e AIA e dai Funzionari Istruttori VIA e AIA

Premesso che

Con note prott. 167/18 e 168/18 del 22 ottobre 2018 acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali ai num. 11275, 11278, 1280 e 1281 del 23 ottobre 2018, Vetriere Meridionali S.p.A. ha trasmesso istanza di modifica dell’Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e smi e Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto “*di installazione impianto di trattamento fumi, composto da una nuova unità di filtrazione elettrostatica DeSOx e depolverizzatore, ad integrazione del modulo di abbattimento composti azotati DeNOx, e installazione di sistema SME*”.

Nella documentazione allegata all’istanza, Vetriere Meridionali S.p.A. comunicava:

- di esser stato sottoposto in passato a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con rilascio del provvedimento conclusivo, con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 299 del 14.12.2011;
- di essere autorizzato all’esercizio dalla Determina Dirigenziale AIA n. 6178/2017 (tale Determinazione contiene al suo interno la seguente espressione del Comitato Tecnico provinciale per la VIA: “*GIUDIZIO FINALE: il progetto NON dovrà essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ma dovrà rispettare le prescrizioni già indicate dalla D.D. n.299 del 14.12.2011 con particolare riguardo mediante un piano di monitoraggio concordato con l’ARPA, al controllo delle emissioni e delle ricadute a terra in relazione all’andamento dei venti. In considerazione degli incrementi di produzione previsti e dei conseguenti incrementi seppur non rilevanti di automezzi in ingresso ed uscita previsti, venga aggiornato lo studio dell’impatto acustico mediante la verifica del rispetto dei limiti di rumorosità ai sensi della normativa vigente, a firma di un tecnico abilitato*”);
- di aver acquisito Deroga per i limiti emissivi di NOx, con Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n. 1591/2018.
- che “*la proposta progettuale, oggetto di valutazione, riguarda l’adeguamento tecnico dell’impianto di trattamento fumi derivanti dal processo di combustione dei due forni fusori, finalizzato al miglioramento delle performance emissive, quindi all’applicazione delle prescrizioni AIA contenute nella Determina Dirigenziale Città Metropolitana di Bari n.6178 del 31/10/2017, di seguito riportate:*

“La prevista manutenzione straordinaria per adeguamento alle BAT di settore (rifacimento forno fusorio n.1 e installazione e messa in esercizio DeNOx a servizio del fono 1 e 3) dovrà essere realizzata inderogabilmente entro il mese di febbraio 2018, come da cronoprogramma proposto dal gestore e approvato. Il rispetto delle BAT di settore relative al comparto atmosfera dovrà decorrere dal 1 ° marzo 2018”.

- *che a tale provvedimento AIA è seguita ulteriore deroga alle emissioni di NOx, Determina Dirigenziale Città Metropolitana di Bari n. 1591 del 20/03/2018, che prescrive il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dalle BAT di settore vigenti a partire dal 20 Gennaio 2019, conformemente allo stato di avanzamento fornitura impianti. Il progetto di adeguamento impianto trattamento fumi prevede, altresì, l'installazione di un sistema SME per il controllo in continuo delle emissioni, così come prescritto in AIA:*

"Dovrà essere installato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (Sme) sui camini dei forni fusori per la misura di SO2, NOx, CO, NH3, polveri, O2, portata e temperatura".

- *Che a seguito di notifica delle citate prescrizioni, è stata avviata la fase di progettazione e dimensionamento dell'adeguamento dell'impianto, che inizialmente prevedeva l'integrazione dell'attuale sistema SCR DeNOx per l'abbattimento dei composti azotati. Tale modulo, installato a valle dell'elettrofiltro, richiede specifiche caratteristiche dei fumi in ingresso, pertanto è sopraggiunta la necessità di valutare l'attuale capacità di abbattimento dell'elettrofiltro installato e la conformità dei flussi in output rispetto ai dati di design del DeNOx. A seguito di una fase preliminare di valutazione del progetto condotta con il fornitore, la direzione tecnica di Vetriere Meridionali ha valutato come necessaria, oltre l'installazione del DeNOx, anche la sostituzione dell'attuale elettrofiltro, al fine di rendere possibile l'abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi di combustione dei due forni fusori, rendendoli conformi alle soglie prescritte e alle BAT di settore. Pertanto, la proposta progettuale consiste nell'installazione di un impianto di trattamento fumi, composto da una nuova unità di filtrazione elettrostatica DeSOx e depolverizzatore, ad integrazione del modulo di abbattimento composti azotati DeNOx, quindi un sistema di controllo in continuo SME. L'intervento proposto, quindi, concorre al programma aziendale di compliance alle BAT di settore, per quanto applicabile, così come individuate nella Decisione CE del 28 Febbraio 2012".*

Con nota del 12.12.2018 prot. n. 226/18, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 13177 del 12.12.2018, il Gestore ha chiarito gli aspetti inerenti le modifiche AIA richieste.

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

In merito alla localizzazione del progetto, il proponente effettua la seguente analisi:

"Il progetto è localizzato nel territorio di Castellana Grotte, internamente all'area del sito produttivo tipizzata dalla strumentazione urbanistica PRG come "Zona industriale D1"". [...] "Il territorio di Castellana Grotte, su cui insiste lo stabilimento, si inserisce nel più ampio sistema della Murgia Bassa, caratterizzato dall'assenza di idrografia superficiale, da lievi colline disposte a terrazze quasi parallele, da vegetazione spontanea relittuale con boschi di fragno, dalle colture a oliveti, mandorleti, ciliegi e vite. La natura geologica, morfologica ed il forte determinismo carsico vede la elevata concentrazione di ambienti ipogei (grotte, voragini, inghiottitoi, pozzi di crollo), doline, laghi carsici, ripe di erosione, particolarmente evidente nell'area di Castellana Grotte. Questo vasto sistema ambientale delle Murge Basse presenta un articolato insieme di Siti Natura 2000, quindi vincoli ambientali, funzionali alla conservazione di habitat e specie ipogee e delle aree umide di origine carsica, quali il SIC Grotte di Castellana, Particolato sistema del SIC Laghi di Conversano, il più vicino SIC Pozzo Cucù ed il vasto SIC Murgia dei Trulli.

Tale sistema territoriale a forte determinismo edafico si traduce in superficie in un paesaggio agricolo tradizionale di importante interesse ambientale.

Al fine di determinare la coerenza esterna della proposta progettuale in valutazione, sono stati presi in considerazione tutti i vincoli presenti sul territorio afferenti al Piano Paesaggistico Regionale PPTR approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.176 del 16 febbraio 2015 e aggiornato come disposto dalla delibera

n.240 del 8 marzo 2016, al Piano di Assetto Idrogeologico PAI approvato con deliberazione n. 39 del 30 novembre 2005 e alle aree Rete Natura 2000 SIC e ZPS così come inserite nella stessa cartografia del PPTR. [...]

Dalla consultazione delle cartografie disponibili nel Web Gis del portale PPTR, SIT Puglia e Autorità di Bacino, nessuno dei vincoli riconducibili a Siti Natura 2000, quindi SIC e ZPS, al Piano di Assetto idrogeologico PAI e al Piano Paesaggistico PPTR, insiste direttamente sull'area occupata dallo stabilimento Vetriere Meridionali, come apprezzabile dagli estratti cartografici riportati in Allegato 03. Il più vicino SIC Pozzo Cucù dista 2 km circa in direzione nord, si sviluppa per oltre un chilometro di lunghezza e risulta la seconda cavità dopo quella delle Grotte di Castellana per dimensioni ed importanza”.

Il proponente allega altresì il “Parere paesaggistico del Comune Castellana Grotte”, prot. n. 13943 del 15 settembre 2016 espresso in sede di conferenza dei servizi AIA, con cui la Commissione Paesaggistica locale accertava che “l'intervento, pur ricadendo nell'unico UCP Paesaggi Rurali costituente il “Parco Agricolo Multifunzione/e di valorizzazione della Valle dei trulli”, non rientra in zona tipizzata rurale dalla vigente strumentazione urbanistica generale, bensì in una zona omogenea D1. Pertanto, richiamato il comma 6 dell'articolo 83 delle N.T.A. del vigente PPTR relativo al sopradetto UCP, non si applicano le relative misure di salvaguardia e utilizzazione, per cui l'intervento in oggetto non è soggetto ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 91 delle N. T.A. del PPTR”.

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO VIA

Dall'istruttoria effettuata sulla base della Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare, emerge quanto segue:

Il proponente, nel descrivere le finalità e le motivazioni da cui scaturisce la proposta progettuale riporta quanto segue:

La proposta progettuale oggetto di verifica è avanzata a seguito di prescrizione AIA contenuta nella Determina Dirigenziale Città Metropolitana di Bari n. 6178 del 31/10/2017 (Allegato n.01), che, congiuntamente alla deroga alle emissioni di NOx di cui alla successiva Determina Dirigenziale Città Metropolitana di Bari n. 1591 del 20/03/2018 (Allegato n.02), fissano per il 20 Gennaio 2019 il termine ultimo di accoglimento delle BAT Conclusioni Settore Vetro, di cui alla Decisione CE del 28 Febbraio 2012”. Di fatto il proponente ha valutato “che i nuovi limiti emissivi imposti non possono essere rispettati con l'attuale arredo impiantistico di abbattimento fumi da forni fusori installato in stabilimento” e pertanto ha ritenuto necessaria la progettazione di un nuovo impianto, dimensionato per far fronte alle succitate necessità.

Ciò detto lo stesso proponente pone in risalto che, a valle della realizzazione del nuovo sistema di abbattimento, i valori emissivi attesi, saranno inferiori rispetto a quelli già autorizzati in sede di AIA di cui alla DD. n. 6178/2017, riportando la seguente tabella comparativa

Tabella 1 Valori attesi post intervento rispetto ai limiti AIA

mg/Nm ³	AIA 2009	AIA 2017	Valore atteso post intervento
NOx	1200	500	< 450
SOx	650	200	< 450 *
polveri	50	10	< 10
HF	5	1	< 1
HCl	30	10	< 5

E specificando che per *valore atteso* si intende il limite di targa dell'impianto dichiarato dal costruttore, unica eccezione fatta per gli SOx. A riguardo li giustifica con l'assenza, sul mercato, di impianti ESP certificati per garantire emissioni dei solfati inferiori ai 200 mg/Nm³ ma comunica che,

il parametro SOx, risulta già conforme nei controlli discontinui effettuati nel 2018.

Il proponente, a supporto delle scelte progettuali in valutazione, pone l'attenzione sulla difficoltà che si sarebbe avuta, in caso di revamping dell'impianto esistente, nel limitare il necessario periodo di *by pass* diretto in ciminiera. Comunica difatti che *"nella valutazione ambientale di progetto in fase di cantiere, condotta dall'ufficio tecnico di Vetriere Meridionali unitamente ai fornitori, è stata esclusa la possibilità di revamping dell'attuale sistema di abbattimento fumi in quanto tale intervento avrebbe comportato un impatto ambientale di gran lunga superiore rispetto alla nuova installazione, dovendo necessariamente andare in by pass per circa 6 - 8 mesi, per di più con risultati attesi incerti rispetto ai nuovi limiti prescritti"*.

"L'opzione alternativa proposta è l'installazione di un nuovo elettrofiltro in area adiacente a quella occupata dall'attuale impianto ESP, che permetterà il normale trattamento dei fumi durante la fase di cantiere del nuovo impianto, limitando il necessario by pass diretto in ciminiera ad un lasso di tempo ipotizzato da cronoprogramma attività condiviso dal fornitore di circa 10 giorni".

Altresì, *"al fine di ottimizzare i costi, minimizzare i tempi di intervento e impatti potenziali, il nuovo elettrofiltro sarà servito dal silo di calce idrata già installato ed adeguatamente dimensionato"*.

Il progetto presentato non prevede consumo di suolo in quanto il nuovo elettrofiltro verrà posizionato in zona già antropizzata e precisamente su parte dell'attuale piazzale all'interno del confine di proprietà aziendale.

Rispetto alle attività di gestione del cantiere il proponente comunica che le attività non comporteranno scostamenti dal normale profilo in output per gli scarichi idrici, in quanto non sono previsti impieghi di sostanze pericolose. Le attività sono circoscritte al solo montaggio di parti meccaniche prefabbricate, attraverso fissaggio, bullonatura e saldatura. I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche limitrofe all'area di cantiere saranno cautelativamente puliti con maggiore frequenza durante tutta la fase, nel caso di eventuali intasamenti. Il personale esterno verrà formato dai tecnici della struttura EHS di Vetriere Meridionali in merito a procedure e prassi gestionali in materia di rifiuti, gestione sostanze, comportamento in sicurezza, viabilità interna e procedure di evacuazione ed antincendio.

Comunica altresì che non è prevista produzione di rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di montaggio, mentre sono attesi rifiuti quali imballaggi in plastica, legno e cartone, rottami ferrosi, stracci, guanti ed indumenti protettivi, che di fatto sono già gestiti nello stabilimento a mezzo deposito temporaneo dei rifiuti organizzato per tipologia, con previsione di stoccaggio ed imballaggio in big bag omologati, posizionati su bacini di contenimento laddove necessario.

Il progetto prevede, inoltre, l'installazione di un sistema di controllo in continuo SME sui due punti di emissione, successivi al trattamento, progettato conformemente alle procedure ARPA Puglia di cui alla DDG 86/2013 *"Procedura operativa trasmissione e acquisizione dati SME"* e DDG 5C4/2013 *"Procedura operativa di visualizzazione e reportistica SME rev.1"*.

In fase di esercizio il proponente ipotizza, per una logica di bilancio di massa, un aumento della produzione delle polveri da elettrofiltro, che verranno stoccate in apposito silo in attesa di riutilizzo come sottoprodotti direttamente nella composizione della miscela vetrificabile, in quanto partecipano all'affinaggio del vetro (per tale sottoprodotto ARPA Puglia ha acquisito, in fase di verifica AIA, scheda conforme all'Allegato 2 del DM n. 264/2016). Verrà quindi prodotto rifiuto CER 101115 per quella quota parte di polveri in eccesso rispetto allo stoccaggio e che saranno avviate ad impianti di trattamento.

In merito al profilo emissivo acustico, il proponente comunica che in fase di collaudo tecnico sono state pianificate nuove indagini fonometriche a conferma del rispetto dei limiti di normativa.

Infine comunica che il miglioramento atteso dall'installazione del nuovo impianto di trattamento fumi, oltre

che dalla potenziata capacità filtrante degli inquinati nelle emissioni in atmosfera, sarà ulteriormente garantito dalle caratteristiche di automazione inserite in fase di progettazione, conformi ai requisiti Industria 4.0 che permetteranno al gestore di implementare azioni di manutenzione predittiva, garantita dall'automazione nell'acquisizione ed elaborazione dati di performance, aumentando la capacità di interfaccia uomo macchina, misurando quindi i tempi residui delle singole parti di impianto prima di potenziali guasti e fermate. Diminuirà pertanto il numero e la durata delle fermate tecniche dell'impianto e diminuirà di conseguenza anche l'impatto ambientale delle emissioni in atmosfera associato al by pass ciminiera associato alle fermate tecniche.

Anche il dosaggio dei reagenti, calce idrata e soluzione ammoniacale, sarà impostato in modalità remoto a seguito di dati in output dallo SME, con ottimizzazione del consumo degli stessi rispetto alle necessità di trattamento finalizzato al mantenimento dei limiti soglia autorizzati.

Ciò detto l'Ufficio ritiene che gli interventi di cui alla precedente tabella possano essere considerati, come da istanza del proponente, afferenti all'art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006 potendo essere considerati, per quanto precedentemente esposto, rientranti nelle modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali con "presumibile assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi", rispetto a quanto già autorizzato.

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO AIA

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

L'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio con il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con D.D. n. 6178 del 31.10.2017 e successivo aggiornamento rilasciato con D.D. n. 1591 del 20.03.2018.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato la comunicazione di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e smi ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, avente ad oggetto:

- a) la sostituzione dell'attuale elettrofiltro a servizio dei camini dei forni fusori n. 1 e 3;
- b) l'installazione di due SME (Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni) in corrispondenza dei due punti di emissione E5 e E6.

Breve descrizione della modifica

L'intervento di cui al precedente punto a) prevede la sostituzione dell'attuale elettrofiltro, a servizio dei camini dei forni fusori n. 1 e 3, con un nuovo elettrofiltro composto da una prima sezione provvista di unità DESOx e da un depolveratore ESP e da una seconda sezione composta da una unità DENOX.

Nella prima sezione viene iniettato il reagente alcalino calce idrata in un reattore Venturi per minimizzare il consumo e avere il giusto mix tra reagenti e inquinanti.

A seguire viene installato un depolveratore, composto da un ESP (precipitatore elettrostatico), in cui i campi elettrici caricano elettricamente sia la polvere che il prodotto di reazione tra calce e composto acido nei fumi al fine di captare queste particelle sulla superficie delle piastre di raccolta. Con l'uso di un sistema di scuotimento meccanico, la polvere viene fatta cadere per gravità nelle tramogge e da esse evacuata attraverso un sistema di coclee e rotocelle di scarico.

I fumi in uscita dalla prima sezione, sopra descritta, entrano nella seconda sezione composta da una unità DeNOx (sistema catalitico di riduzione), vengono in contatto con una soluzione ammoniacale (24,9%) iniettata in linea fumi tramite lance di nebulizzazione.

Infine i fumi entrano nel reattore con moduli catalitici, che con i loro siti attivi favoriscono la reazione di denitrificazione. Sulla superficie di questi moduli infatti avviene la reale reazione tra l'ammoniaca e gli NOx contenuti nei fumi, che vengono convertiti in azoto (N₂) e acqua (H₂O).

Unitamente al nuovo elettrofiltro è prevista l'installazione di due SME (Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni) in corrispondenza dei due punti di emissione E5 e E6.

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità dell'intervento

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-nonies comma 1 "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" stabilisce che "*Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione della modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- gli interventi proposti, di cui ai due precedenti punti a) e b), rappresentano ottemperanza alle prescrizioni impartite con l'AIA, di cui alla D.D. n. 6178 del 31.10.2017 della Città Metropolitana di Bari e s.m.i., per adeguamento alle BAT di settore;
- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- rientra nella casistica prevista dalla DGR 648/2011 per le modifiche non sostanziali;
- è migliorativa delle condizioni operative attuali autorizzate;
- la potenzialità autorizzata rimane invariata;
- il ciclo produttivo rimane invariato;
- non prevede modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
- non prevede complessive modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra si propone l'adozione del presente provvedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari con D.D. n. 6178 del 31.10.2017 e s.m.i.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;

VISTO l'art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;

VISTA la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e smi;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”*;

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato *“MAIA”*, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTA la DGR del 12/01/2018 n. 36 avente per oggetto *“Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”*.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente della sezione Autorizzazioni Ambientali

DETERMINA

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di ritenere** che gli interventi di progetto possano esser considerati, come da istanza del proponente, afferenti all’art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. concordando circa l’assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, rispetto a quanto già autorizzato;
- **di qualificare** le modifiche proposte, ai fini AIA, di carattere non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006

e s.m.i. e DGRP 648/2011 e consistenti nell'installazione di un nuovo elettrofiltro a servizio dei camini dei forni fusori n. 1 e 3 e di un sistema di monitoraggio in continuo (SME) in corrispondenza dei due punti di emissione E5 e E6;

- **di precisare** che il Gestore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni impartite con la D.D. n. 6178 del 31.10.2017 e con la D.D. n. 1591 del 20.03.2018 rilasciate dalla Città Metropolitana di Bari, che si intendono qui integralmente riportate;
- **di stabilire** che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i.;
- **di confermare** che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
- **di precisare** che la realizzazione del progetto presentato è subordinata all'acquisizione dei necessari titoli abilitativi ai fini della costruzione non ricompresi nel presente provvedimento;
- **di stabilire** che il presente aggiornamento per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha termine finale di validità coincidente con quello di cui alla D.D. n. 6178 del 31.10.2017 della Città Metropolitana di Bari e s.m.i.;
- **di prendere atto** che il Gestore ha trasmesso all'Autorità Competente copia della ricevuta del pagamento della tariffa istruttoria AIA di importo pari a € 2.000,00 (euro duemila/00), acquisita al protocollo della Sezione n. 11753 del 05.11.2018;
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Servizio Autorizzazioni Ambientali a Vetriere Meridionali S.p.A.;
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Città metropolitana di Bari
 - Comune di Castellana Grotte (BA)
 - ARPA Puglia
 - Sezione Regionale Vigilanza Ambientale
 - ASL Bari
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari

- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore del Procedimento VIA

Ing. Claudia E. de Robertis

Il Funzionario istruttore del Procedimento AIA

Ing. Fabio Amante

Il Responsabile del Procedimento VIA

Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio